



CH-3003 Berna, SECO, PAEP/gre

Ai responsabili cantonali della LC

Riferimento: 2008-11-03/327 Weisung Mannequins/Photomodelle und Hostessen
Specialista: gre/chh
Berna, 23.12.2008

Indossatori/fotomodelli, hostess

Direttiva 2008/3; precisazione delle direttive e dei commenti relativi alla LC

Gentili Signore, egregi Signori,

negli ultimi tempi ci sono pervenute molte domande concernenti agenzie che offrono servizi speciali destinati a indossatori, fotomodelli, hostess, relatori e conferenzieri. In particolare, ci è stato chiesto quali autorizzazioni LC sono necessarie all'esercizio di tali attività e se le agenzie possono o devono dedurre le assicurazioni sociali di queste persone. Al fine di garantire un'applicazione corretta e uniforme delle norme legali in materia, ci permettiamo di rendervi attenti a quanto segue.

Secondo la LC, è considerato un collocatore chi mette in contatto datori di lavoro e persone in cerca d'impiego affinché concludano un contratto di lavoro, o colloca persone presso organizzazioni per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe. È invece considerato un prestatore chi cede per mestiere lavoratori a terzi.

La valutazione delle attività di queste persone si svolge secondo i criteri distintivi presentati alle pagine 65 segg. delle direttive e dei commenti relativi alla LC.

In linea di principio, la distinzione tra attività dipendente e indipendente, rispettivamente tra la fornitura di personale a prestito e l'esecuzione di un mandato o un contratto simile, deve basarsi sulle circostanze concrete del caso specifico e non sulla natura giuridica o sulla denominazione data al contratto dalle parti.

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Segreteria PAEP
Effingerstrasse 31, 3003 Berna
Tel. +41 (31) 322 00 91, fax +41 (31) 311 38 35
infopaep@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch

- Indossatori/fotomodelli

Gli indossatori e i fotomodelli sono persone impiegate a scopi pubblicitari per servizi fotografici e filmati, o che partecipano a manifestazioni (ad es. sfilate di moda), e che con la loro presenza promuovono un prodotto (moda, gioielli, profumi, apparecchi tecnici, attrezzature sportive, ecc.).

- Hostess

Per hostess s'intendono persone addette alla promozione di prodotti quali, ad esempio, sigarette in bar e ristoranti, prodotti alimentari o altri prodotti di uso quotidiano nei negozi, o automobili ai saloni dell'auto. Queste persone vengono messe a disposizione dei clienti che, in generale, forniscono loro gli abiti di lavoro, il materiale di promozione e le informazioni sui prodotti, e che eventualmente offrono loro anche corsi sui prodotti.

Dal punto di vista della LC ne risultano le seguenti possibilità:

1. Se un'agenzia si limita a mettere in contatto gli indossatori/fotomodelli o hostess con un datore di lavoro e quest'ultimo li assume, e di conseguenza esercita il diritto di impartire istruzioni e deduce le assicurazioni sociali, si tratta di un normale caso di collocamento privato. L'agenzia deve quindi **disporre di un'autorizzazione per esercitare il collocamento privato**.
2. Se un'agenzia conclude un contratto di lavoro con gli indossatori/fotomodelli o hostess, ma trasferisce il diritto di impartire istruzioni al cliente, gli indossatori/fotomodelli o hostess ricevono quindi le istruzioni dal cliente. In tal caso si tratta di fornitura di personale a prestito. **Il datore di lavoro (agenzia) degli indossatori/fotomodelli o hostess deve disporre di un'autorizzazione per esercitare la fornitura di personale a prestito**. Ciò vale anche per i casi in cui il diritto di impartire istruzioni è condiviso tra il cliente e il datore di lavoro.

Indicazioni specifiche per attività di indossatori/fotomodelli:

Gli indossatori/fotomodelli esercitano un'attività indipendente soltanto se non si trovano in un rapporto di subordinazione rispetto al cliente. Tuttavia, affinché siano riconosciuti quali indipendenti per quanto riguarda la sicurezza sociale, gli indossatori/fotomodelli devono poter dimostrare che sono stati riconosciuti come tali da una cassa di compensazione AVS. In caso contrario, devono essere considerati come impiegati del cliente.

Per le agenzie che offrono servizi destinati a indossatori/fotomodelli si applica quindi quanto segue:

1. Le agenzie che mettono in contatto clienti e indossatori/fotomodelli riconosciuti quali indipendenti da una cassa di compensazione AVS esercitano attività di collocamento ai sensi della LC e devono **disporre di un'autorizzazione per esercitare il collocamento privato**. In tal caso, sono anche **abilitati** a offrire un servizio supplementare consistente nell'**assumersi il pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali**.
2. Le agenzie che mettono in contatto clienti e indossatori/fotomodelli non riconosciuti quali indipendenti da una cassa di compensazione AVS esercitano anch'esse attività di collocamento ai sensi della LC. Devono quindi **disporre di un'autorizzazione per esercitare il collocamento privato**. Non possono tuttavia assumersi il pagamento

dei contributi alle assicurazioni sociali per gli indossatori/fotomodelli. Questo compito spetta al cliente in quanto datore di lavoro degli indossatori/fotomodelli.

3. Le agenzie che, nonostante tutto, si assumono il pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali di indossatori/fotomodelli non riconosciuti quali indipendenti da una cassa di compensazione AVS saranno considerate i loro datori di lavoro. Queste agenzie dovranno quindi, da un lato, **disporre di un'autorizzazione per esercitare la fornitura di personale a prestito** e, dall'altro, concludere un contratto di lavoro con gli indossatori/fotomodelli.

Indicazioni specifiche per attività di hostess:

Nel caso in cui l'agenzia detenga da sola il diritto di impartire istruzioni e si assuma la responsabilità per le attività promozionali, si tratta piuttosto dell'**esecuzione di un mandato**. Gli indizi che permettono di giungere a una simile conclusione possono essere il fatto che l'agenzia elabori l'intero concetto pubblicitario e che metta a disposizione, per la promozione del prodotto, personale subordinato esclusivamente ad essa. In tal caso l'agenzia è di regola responsabile di fornire gli abiti e di offrire un corso sui prodotti alle hostess.

Per tali agenzie si applica quindi quanto segue:

- Siccome l'attività di hostess è fornita nell'ambito di un mandato, il diritto di impartire istruzioni non è trasferito al cliente. L'agenzia non è qualificata quale prestatore ai sensi della LC e pertanto non necessita di un'autorizzazione corrispondente.

Restiamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni.

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi porgiamo distinti saluti.

Segreteria di Stato dell'economia



Peter Gasser

Capo Libera circolazione delle persone e Relazioni di lavoro

- Testo disponibile anche in francese e in tedesco
- Pubblicato su TCNet e su www.treffpunkt-arbeit.ch